



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 456 del 17/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - con nota del 27 giugno 2025, prot. ASST n. 45123 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Martina Montanari, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente del citato Ateneo, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, già inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Martina Montanari presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Martina Montanari la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in malattie dell’apparato digerente;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Martina Montanari di attività formativa professionalizzante presso la SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE
FORMATIVA PRESSO L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA
GIOVANNI XXIII DI BERGAMO DELLA DOTT.SSA MARTINA MONTANARI,
MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN “MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE”
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

VISTI:

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 ‘Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e, in particolare, l’allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la scuola di specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

CONSIDERATO CHE:

- la scuola di specializzazione di malattie dell’apparato digerente dell’Università ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Martina Montanari, svolgere un periodo di attività formativa presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
- il citato DI prevede che tali strutture “devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale”;

– l'ASST possiede il requisito in parola;

– l'ASST non risulta aver saturato il potenziale formativo;

TRA:

l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (C.F. 00427620364) - di seguito denominata "Università" - con sede legale a Modena, Via Università 4, CAP 41121, nella persona del Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, nato a Modena il 24 dicembre 1954, nominato con decreto del MIUR il giorno 2 luglio 2019 e ivi domiciliato per la carica;

E

l'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (C.F. e Partita IVA 04114370168) - di seguito denominata "ASST" - con sede legale a Bergamo, Piazza OMS 1, CAP 24127, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio il 3 maggio 1960 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASST di seguito denominate collettivamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra l'ASST e l'Università per lo svolgimento di attività extra rete formativa della dott.ssa Martina Montanari, medico in formazione specialistica iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università.

Art. 2 Impegni delle parti

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott.ssa Martina Montanari e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della scuola di specializzazione.

L'Università si impegna a erogare il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per il medico in formazione specialistica, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dall'ASST.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso l'ASST dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del direttore della scuola di specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture dell'ASST è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L'ASST provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 Obblighi del medico in formazione specialistica

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano, inoltre, l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato

Regolamento UE 2016/679.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i

dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile

esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2019/679.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor,

autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello

svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine, il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite

dalla stessa ASST.

Art. 7 Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena (fisicamedica.seg@aou.mo.it) le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena (fisicamedica.seg@aou.mo.it) trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto,

l’Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e

trasmetterà all’ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

– in tutti in casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l’ASST provvederà

all’informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista

dall’art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario,

i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato “Esposto”, l’ASST

provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la

classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con

frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede

dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

L’ASST, comunque, assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica

durante l’attività presso le proprie strutture.

Se l’attività formativa oggetto della presente convenzione non comporta l’utilizzo di radiazioni

ionizzanti da parte della dott.ssa Martina Montanari, come dichiarato dal prof. Stefano Fagioli,

dirigente medico presso la SC Gastroenterologia 1 - Epatologia e trapiantologia, suo tutor

durante la frequenza fuori rete formativa presso l’ASST, e la stessa non sarà radioesposta,

nessun atto è dovuto in relazione al d.lgs. n. 101/2020.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione fino al 30 aprile 2026.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

Art. 9 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università;

è assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – parte seconda

allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni (note dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale dell’Emilia-Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta a interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall’Università; delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento in materia di scuole di specializzazione dell’Università.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Per l’Università

Per l’ASST

Il Rettore

Il Direttore generale

(prof. Carlo Adolfo Porro)

(dott. Francesco Locati)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 455/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 14/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
